

LOTTO 3

**COPERTURA ASSICURATIVA  
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO ARTISTICO**

CIG \_\_\_\_\_

Contraente: PROVINCIA DI CREMONA

Codice Fiscale: 80002130195

P.IVA: 80002130195

con sede in : C.so Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: \_\_\_\_\_

si stipula la presente:

**Polizza Fine Art**  
Nr. \_\_\_\_\_

Broker: Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2017

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2019

Frazionamento: ANNUALE

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

SEZIONE I – DEFINIZIONI .....	4
Descrizione del rischio e somme assicurate .....	5
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	6
Art. 1: Durata del contratto .....	6
Art. 2: Gestione del contratto.....	6
Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede .....	6
Art. 5: Coesistenza di altre assicurazioni .....	6
Art. 6: Riferimento alle norme di legge - Foro competente .....	7
Art. 7: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	7
Art. 8: Tracciabilità dei flussi finanziari .....	7
Art. 9 Facoltà di recesso.....	7
Art. 10: Trattamento dei dati.....	7
SEZIONE III/A – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE SEZIONE GIACENZA - GARANZIA ALL RISKS .....	8
Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione.....	8
Art. 12 - Rischi esclusi .....	8
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	8
Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate.....	8
Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro .....	8
Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno .....	9
Art. 17 - Mandato dei periti / liquidatori .....	9
Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell’indennizzo .....	10
Art. 19 - Assicurazione parziale.....	10
Art. 20 - Limite massimo dell’indennizzo.....	10
Art. 21 - Pagamento dell’indennizzo.....	10
Art. 22 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.....	10
Art. 23 - Onorari periti .....	11
Art. 24 - Anticipo indennizzi.....	11
Art. 25 - Liquidazione separata per partita .....	11
Art. 26 - Parificazione ai danni da incendio .....	11
Art. 27 – Terrorismo .....	11
Art. 28 - Spese di rimozione macerie .....	11
Art. 29 – Casi di furto e rapina .....	11
Art. 29 bis - Furto con destrezza .....	12
Art. 30 - Restauratori, Corniciai, Trasportatori e Magazzini .....	12
Art. 31 - Indennizzo supplementare .....	12
Art. 32 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura.....	12
Art. 33 - Stima accettata .....	13
Art. 34 - Deprezzamento.....	13

Art. 35: Riparto di coassicurazione e delega.....	13
Art. 36: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese .....	13
Art. 37: Disposizione finale .....	13
SEZIONE III/B – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI .....	14
1 - Enti assicurati e somme assicurate.....	14
2 - Limiti spaziali e temporali dell'Assicurazione .....	14
3 - Condizioni di assicurabilità .....	15
4 - Criterio di valutazione.....	15
5 - Mandato dei Periti .....	15
6 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta .....	16
7 - Rinuncia all'azione di rivalsa .....	16
8 - Vizio e difetto di imballaggio .....	16
9 - Rassegne, Fiere, Convegni e Seminari .....	16
10 - Furto con destrezza .....	16
11 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra .....	16
12 - Clausole aggiuntive .....	16
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA .....	17

## SEZIONE I – DEFINIZIONI

---

Nel testo che segue, si intende per:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Amministrazione o Ente:** la Provincia di Cremona, Assicurato e Contraente della polizza;

**Contraente:** il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Società:** l'Impresa Assicuratrice.

**Broker:** il Broker vigente WILLIS ITALIA SpA;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Franchigia:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Scoperto:** la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

**Beni:** Sono quelli per i quali l'Assicurato è garantito contro i rischi di un sinistro ed in particolare tutte le cose mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ed inoltre: le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose di interesse numismatico; i beni librari, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico. Si specifica che rientrano nei beni artistici e storici anche le opere d'arte realizzate da meno di 50 anni o il cui autore sia ancora vivente.

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Enti all'aperto:** gli impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto.

**Valore commerciale:** il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.

**Stima accettata:** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti.

**Valore dichiarato:** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.

**Deprezzamento:** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

## **Descrizione del rischio e somme assicurate**

---

Devono intendersi assicurate le opere di proprietà della Provincia di Cremona come da atti dell'amministrazione e stima redatta dalla Spett.le Art Defender Srl.

Si riporta nel seguito l'elenco delle ubicazioni presso le quali i beni assicurati sono posti in giacenza:

Sede Provincia di Cremona	corso Vittorio Emanuele II nr. 17
Palazzo del Comune di Cremona	piazza del Comune nr. 8
Politecnico – Sede distaccata di Cremona	via Sesto nr. 41
Università Cattolica – Sede distaccata di Cremona	via Milano nr. 24
Uffici siti in via Bellarocca - Cremona	via Bellarocca nr.7
Uffici siti in via Boldori - Cremona	via Boldori nr.22
Regione Lombardia – Sede distaccata vicolo Maurino	vicolo Maurino nr.12
Istituto Tecnico Beltrami di Cremona	via Palestro nr. 31
Ex Genio Civile uff. Giudice di Pace Cremona	corso V. Emanuele II nr. 21
ex chiesa di Santa Monica Cremona	via Bissolati nr. 70
Fondazione Città di Cremona	P.zza Giovanni XXIII nr. 1
Palazzo Stanga di Cremona	via Palestro nr. 36

**Valore complessivo delle opere assicurate € 1.741.700,00**

## SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

### Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo con possibilità di rinnovo per pari durata alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo tra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo pec e/o telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

### Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

### Art. 3: Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente

Nel caso in cui i beni assicurati sono stati o saranno oggetto di dichiarazione da parte del Ministero dei Beni delle attività Culturali e del Turismo italiano e dunque sia stata o sarà accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la presente polizza sarà priva di imposte ai sensi della legge 53 del 28 febbraio 1983.

### Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### Art. 5: Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

---

**Art. 6: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

---

**Art. 7: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

---

**Art. 8: Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

---

**Art. 9 Facoltà di recesso**

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga all'Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

---

**Art. 10: Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## SEZIONE III/A – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE SEZIONE GIACENZA - GARANZIA ALL RISKS

---

### Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle perdite e dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

### Art. 12 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) da dolo del Contraente e dell'Assicurato; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo il dolo dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nonché i dipendenti dell'Assicurato o persone cui i beni siano stati consegnati in affidamento o che ne abbiano la responsabilità;
- b) da furto o sparizione quando tale furto o sparizione vengano scoperti nel corso di un normale inventario;
- c) da lavoro effettuato nel corso di interventi di modifica, rifinitura, restauro, riparazione e ricorniciatura, pulitura straordinaria, salvo che siano autorizzati dagli Assicuratori;
- d) alle cose assicurate da uso normale o deterioramento graduale, logorio, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarme, parassiti e animali nocivi;
- e) da variazioni termo climatiche, estremi di temperatura o di luce, a meno che tale perdite o danni non siano la conseguenza di rottura accidentale o guasto dell'impianto di climatizzazione oppure vi sia stata l'impossibilità di sottrarre le opere a detti eventi;
- f) mancato o difettoso funzionamento, relativamente alle opere che presentino componenti elettrici, elettronici o meccanici;
- g) agli Enti Assicurati quando vengano posti all'esterno dei locali descritti in polizza;
- h) da perdite indirette di qualsiasi genere o da perdita di valore a causa di eventi non garantiti nel contratto;
- i) da confisca o sequestro causati da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali;
- j) Atti di terrorismo salvo quanto previsto all'art. 28) SEZIONE III/A - SEZIONE GIACENZA - GARANZIA ALL RISKS;
- k) attacchi cibernetici (Exclusion Clause CL 380 – 10/11/2003);
- l) contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (Exclusion Clause CL 370 – 10/11/2003);
- m) Invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche o Locali Autorità, guerre e/o guerre civili dichiarate o meno

### Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti di assicurazione ne ha avuto conoscenza .

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.



Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La Società si impegna a fornire semestralmente per il tramite del broker, un elenco in formato modificabile riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto)
- l'importo stimato per la sua definizione
- l'importo liquidato

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario/richieda.

#### **Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno**

---

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

#### **Art. 17 - Mandato dei periti / liquidatori**

---

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e, per i soli beni assicurati a "valore commerciale", determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

---

**Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo**

---

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. **Danni totali**

In caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

2. **Danni parziali**

Ad eccezione delle opere costituite da video o con componenti meccaniche, elettriche od elettroniche, per tutte le altre tipologie di opere, in caso di perdita o danneggiamento parziale di uno degli articoli assicurati nell'ambito della presente assicurazione, agli effetti del risarcimento, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo delle spese del restauro, maggiorate del deprezzamento subito. In nessun caso l'ammontare del risarcimento potrà essere superiore alla somma assicurata o al valore del singolo bene danneggiato.

Per le opere costituite da video o che presentano componenti meccaniche, elettriche od elettroniche, il risarcimento del danno sarà costituito dalle spese di rifacimento di detti beni o restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata, senza che questo possa essere considerato deprezzamento dell'opera. Nel caso di irreperibilità di un bene analogo o uguale a quello danneggiato, il deprezzamento verrà valutato solo in caso di comprovabile cambiamento della "lettura" dell'opera e comunque non potrà essere superiore al 20% del valore dell'opera stessa.

Per le opere costituite da un "progetto" elaborato da un artista, gli Assicuratori potranno considerare il danno totale all'opera solo il danneggiamento o la distruzione totale del progetto originario e autografo dell'artista che lo ha realizzato.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, *parures* o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

---

**Art. 19 - Assicurazione parziale**

---

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 del presente articolo si applica per la parte restante.

---

**Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo**

---

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

---

**Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo**

---

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 15 a).

---

**Art. 22 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.**

---

Se il bene, per il quale l'Assicurato/Contraente è stato indennizzato a seguito di una perdita, viene recuperato, l'Assicurato/Contraente riacquisterà il bene dagli Assicuratori. Se il bene non è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente concorda di pagare lo stesso importo che gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato/Contraente.

Se il bene è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente avrà diritto di riacquistare il bene recuperato pagando agli Assicuratori il valore commerciale del bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo effettuato l'intervento di restauro.

Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, a loro spettante, di esigere la proprietà dell'opera, rimanendo la stessa di proprietà dell'Assicurato/Contraente. E' condizione essenziale al fine dell'operatività della presente garanzia che il bene assicurato sia di proprietà di enti pubblici e/o enti di diritto pubblico.

---

#### **Art. 23 - Onorari periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro € 60.000,00 per periodo assicurativo.

---

#### **Art. 24 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

---

#### **Art. 25 - Liquidazione separata per partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 18 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 18, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

---

#### **Art. 26 - Parificazione ai danni da incendio**

A completamento del precedente articolo 12, e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

---

#### **Art. 27 – Terrorismo**

A parziale deroga di quanto indicato alla lett. J) dell'art. "Esclusioni" della presente sezione, si intendono inclusi in garanzia i danni e/o le perdite derivanti da atti di terrorismo durante il periodo di permanenza delle opere presso la sede espositiva; per atto di terrorismo si intende un atto che, con l'uso di forza o violenza, da parte di una persona/e, sia che agisca da sola/e o per conto o in connessione con una qualsiasi organizzazione/i, sia commesso per ragioni politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.

---

#### **Art. 28 - Spese di rimozione macerie**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00.

---

#### **Art. 29 – Casi di furto e rapina**

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto compreso i danni agli impianti di allarme e videosorveglianza fino alla concorrenza di €. 25.000,00.= per sinistro.

#### **Art. 29 bis - Furto con destrezza**

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

#### **Art. 30 - Restauratori, Corniciai, Trasportatori e Magazzini**

La garanzia è estesa ad opere in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini fino ad un massimo di Euro 80.000,00 per ogni opera d'arte e con il massimo di Euro 500.000,00 per ogni singola ubicazione.

La garanzia è prestata a condizione che i beni assicurati siano riposti in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con stazioni di polizia pubblica o privata o con l'Assicurato e che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da porte blindate o corazzate e/o inferriate fissate o ancorate ai muri.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

Gli Assicuratori rinunciano altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte

#### **Art. 31 - Indennizzo supplementare**

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 200.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo, degli Amministratori e Dipendenti della Contraente stessa.

#### **Art. 32 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura**

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

---

**Art. 33 - Stima accettata**

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito e/o consulente esperto in opere d'arte il valore riportato nella perizia s'intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima s'intende accettata tra le Parti così come previsto dall'art. 1908 Cod. Civ..

---

**Art. 34 - Deprezzamento**

Il deprezzamento, così come individuato nelle Definizioni, si intende prestato fino al 100% della somma assicurata per ciascun bene.

---

**Art. 35: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)**

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

- ⇒ Compagnia ...                      Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ...                      Quota ... % - Coassicuratrice

---

**Art. 36: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)**

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ...                      Società mandataria
- ⇒ Compagnia ...                      Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ...                      Quota xx%
- ⇒ Compagnia ...                      Quota xx%

---

**Art. 37: Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

## **SEZIONE III/B – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI**

---

### **GARANZIA DA CHIDO A CHIDO**

**(garanzia attivabile soltanto su espressa richiesta del Contraente)**

Questa Sezione può essere attivata, a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di proprie opere a Terzi o per opere di Terzi ricevute in prestito per mostre organizzate all'interno degli spazi espositivi di proprietà del Contraente o luoghi attrezzati a spazi espositivi.

#### **1 - Enti assicurati e somme assicurate**

---

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata, alle condizioni tutte di cui alla precedente Sezione e successive integrazioni/esclusioni/limitazioni, per:

- opere d'arte di proprietà di Terzi cedute in prestito al Contraente, nel corso dei viaggi di trasferimento sia di andata che di ritorno; Indipendentemente dalla somma assicurata risultante dai singoli certificati assicurativi, è previsto un limite massimo di indennizzo pari ad Euro 10.000.000,00 o controvalore in altre valute per ogni mezzo di trasporto;
- opere d'arte di proprietà del Contraente cedute in prestito a Terzi, nel corso dei viaggi di trasferimento sia di andata che di ritorno; Indipendentemente dalla somma assicurata risultante dai singoli certificati assicurativi, è previsto un limite massimo di indennizzo pari ad Euro 3.000.000,00 o controvalore in altre valute per ogni mezzo di trasporto;

Al fine di confermare la validità di ciascuna singola richiesta di copertura assicurativa, verranno emessi dei certificati assicurativi (o appendici di inclusione) preventivamente concordati con gli Assicuratori, ove saranno singolarmente descritti:

- il titolo della mostra,
- le opere assicurate con i rispettivi valori assicurativi,
- le caratteristiche tecniche,
- il periodo espositivo,
- il luogo espositivo,
- il periodo di copertura,
- le tratte di trasporto,
- l'Organizzatore,
- il Trasportatore e quant'altro si rendesse necessario.

L'assicurazione è valida solo se è stata confermata la copertura da parte del Broker o degli Assicuratori ed è stato pagato il relativo premio.

#### **2 - Limiti spaziali e temporali dell'Assicurazione**

---

La presente assicurazione si intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparate e/o imballate per il trasporto alla mostra indicata in frontespizio. L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari ed il periodo dell'esposizione.

La garanzia comprende le operazioni di collocamento delle opere nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere qui nuovamente preparate e/o imballate per il viaggio di ritorno.

La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive, l'ordinario corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nel posto di origine.

Le eventuali proroghe del periodo di esposizione descritto nel certificato assicurativo dovranno essere preventivamente comunicate agli Assicuratori per il pagamento del relativo soprappremio.

### 3 - Condizioni di assicurabilità

---

#### I - durante i trasporti

- a) che nei trasporti a mezzo autocarro:
  - a.1) siano utilizzati veicoli furgonati ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
  - a.2) vi sia la presenza di almeno due autisti, muniti di telefono cellulare, che garantiscano la sorveglianza ininterrotta da bordo dell'autoveicolo. Eventuali soste notturne, dovranno esser effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;
  - a.3) che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;
- b) che per i trasporti marittimi:
  - vengano preventivamente comunicate agli Assicuratori le navi che saranno utilizzate per il trasporto delle opere per l'accettazione formale da parte della compagnia o, in alternativa, vengano utilizzate navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da un membro effettivo o associato dell'International Association of Classification Societies (IACS) oppure da un ente non aderente all'IACS purché la nave e l'armatore abbiano la stessa nazionalità degli Assicuratori di classifica e limitatamente ai traffici costieri della stessa nazione;
  - le opere siano caricate sotto coperta;
  - durante le traversate con navi traghetto RO-RO le opere rimangano a bordo degli autocarri chiusi;
- c) che durante i trasporti lagunari o lacuali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) che nei trasporti a mezzo aereo le opere vengano caricate in stive pressurizzate e riscaldate;
- e) che durante le giacenze di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio con stazioni di polizia pubblica o privata;
- f) che tutte le operazioni di trasporto, imballaggio e disallestimento siano effettuate da personale specializzato.

#### II - durante la giacenza

Durante la giacenza in esposizione e durante le altre giacenze preliminari o successive nei locali stessi o in altri magazzini o depositi la garanzia è subordinata alla condizione che:

A) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare o maneggiare le opere;

B) siano in atto tutte le protezioni previste nel Facility Report delle sedi espositive, inviato agli Assicuratori prima dell'inizio della copertura assicurativa (salvo per le giacenze di transito).

Inoltre:

#### *I. che nelle ore di apertura al pubblico:*

- sia organizzato nei locali della mostra una sorveglianza ininterrotta;

#### *II. che nelle ore di chiusura al pubblico:*

- sia organizzato un servizio di vigilanza armato composto da almeno due persone;
- oppure:
- sia attivato un impianto antintrusione collegato con un istituto di vigilanza e/o con le forze dell'ordine.

### 4 - Criterio di valutazione

---

Qualora venisse avanzata richiesta di risarcimento relativa ai beni assicurati nella presente Sezione II, la valutazione di tali beni, al fine della liquidazione, sarà effettuata come segue:

- a) per opere d'arte identificate attraverso una catalogazione ed una stima fornita dall'Assicurato agli Assicuratori, prima del verificarsi del sinistro ed da quest'ultimi accettata, al valore indicato in polizza ovvero a stima accettata;
- b) per opere d'arte non identificate e non catalogate, l'assicurazione si intenderà prestata sulla base del valore commerciale;

### 5 - Mandato dei Periti

---

I Periti devono:

- a) Indagare, per quanto possibile, su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattuali;
- d) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione riportati in polizza;
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni suddette sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **6 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Quando l'assicurazione non viene stipulata dal proprietario delle opere, la medesima si intende stipulata dal Contraente per conto del proprietario.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente, fino a quando le opere non sono state da lui riconsegnate o rispediti all'Assicurato, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni ai sensi dell'art. 17 della Sezione I che precede. L'indennizzo liquidato ai termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del proprietario dell'opera.

*Ad integrazione di quanto previsto dalle clausole contenute nella precedente sezione di polizza, la garanzia è estesa a:*

#### **7 - Rinuncia all'azione di rivalsa**

Gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essa spettante, nei confronti dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori salvo il caso di dolo o colpa grave. Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

#### **8 - Vizio e difetto di imballaggio**

E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia della presente assicurazione che gli enti assicurati oggetto di una spedizione o di un trasporto siano, imballati a perfetta regola d'arte, avendo riguardo alla natura degli enti stessi ed alle condizioni del trasporto o della spedizione.

Tuttavia si intendono incluse in garanzia le perdite e/o danni causati agli Enti Assicurati da vizio o difetto d'imballaggio.

#### **9 - Rassegne, Fiere, Convegni e Seminari**

La presente copertura si intende estesa anche ad eventi espositivi svolti all'interno di spazi espositivi destinati a rassegne, fiere, convegni e seminari con un limite massimo di risarcimento pari ad € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurato e con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.

#### **10 - Furto con destrezza**

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

#### **11 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra**

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

#### **12 - Clausole aggiuntive**

Formano parte integrante della presente polizza le clausole di seguito riportate, le quali avranno validità ed applicazione in relazione ai mezzi di trasporto impiegati:

- 1) Institute Cargo Clause (A) edizione 1.1.82;
- 2) Institute Cargo Clauses (Air Cargo) excluding sending by post edizione 1.1.82.

Si intende inoltre operante la seguente clausola:

- Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)



